

**Lotta al riciclaggio e  
privacy: la Corte di  
Giustizia alla ricerca di  
un punto di equilibrio  
tra esigenze di  
trasparenza e  
protezione dei dati  
personali**

**Il commento di  
Massimiliano  
Pappalardo su  
Le Società**



**UGHI E NUNZIANTE**

**Responsabilità dell'ente pubblico per l'attività di direzione e coordinamento sulle c.d. società strumentali**

**Assetti organizzativi e crisi di impresa**

**Accordo di riacquisto quote, recesso, esclusione del socio e rapporti tra statuto e accordi parasociali**

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

**Diritto societario**

Angelo Busani  
Marco Lamandini  
Renato Rordorf  
Vincenzo Salafia  
Alberto Toffoletto

**Diritto dei mercati finanziari**

Paolo Giudici

**Valutazioni e bilancio**

Mauro Bini

**Diritto penale commerciale**

Carlo Enrico Palero

**Processo, arbitrato e mediazione**

Iaria Pagni



## Lotta al riciclaggio e privacy: la Corte di Giustizia alla ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza e protezione dei dati personali

di Massimiliano Pappalardo (\*)

La Corte di Giustizia UE affronta, una volta ancora, il difficile equilibrio tra diritto alla privacy ed esigenze di trasparenza nell'interesse pubblico, nel caso in esame rappresentato dalla lotta alla criminalità. La vicenda riguarda, in particolare, la validità della quinta direttiva antiriciclaggio - (UE) 2018/843 - relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, che aveva allargato al pubblico l'accesso al registro dei titolari effettivi.

La Corte - applicando i criteri di adeguatezza, necessità e proporzionalità - ha ritenuto che tale estensione del perimetro del registro non costituisca una misura limitata allo stretto necessario, né risultasse proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, potendo comportare, invece, una lesione non giustificata dei diritti fondamentali sanciti agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. *The EU Court of Justice, once again, addresses the difficult balance between the right to privacy and the necessity of transparency in the public interest, in this case represented by the fight against crime. The case concerns, in particular, the validity of the Fifth Anti-Money Laundering Directive - (EU) 2018/843 - on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, which had extended to the public the access to the register of beneficial owners.*

*The Court - applying the criteria of adequacy, necessity and proportionality - held that this extension of the scope of the register did not constitute a measure limited to what was strictly necessary, nor was it proportionate to the purpose pursued, as it could instead result in an unjustified violation of the fundamental rights enshrined in Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.*





## La sentenza della Corte

La pronuncia in esame scaturisce dall'istituzione nel 2019, da parte del Lussemburgo, del c.d. registro dei titolari effettivi (*Loi du 13 janvier 2019 instituant Registre des bénéficiaires effectifs*), in recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio - Dir. UE 2018/843 - relativa alla prevenzione dell'uso del sistema

(\*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Ai sensi dell'art. 3, n. 6, Dir. UE 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - modificato dalla Dir. UE 2018/843 - il "titolare effettivo" è "la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. | Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente,

finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Il registro dei titolari effettivi ha come finalità la conservazione e la messa a disposizione di una serie di informazioni per identificare i titolari effettivi (1) degli enti registrati; il diritto lussemburghese aveva previsto che tali informazioni fossero liberamente accessibili al pubblico, via internet. Un

detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust, tutte le seguenti persone: i) il costituente o i costituenti; ii) il 'trustee' o i 'trustees'; iii) il guardiano o i guardiani, se esistono; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;